



Prot. n. 131/urpv/TV

Treviso, 16 settembre 2013

Al Presidente della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901

e p. c. Al Presidente dell'UPI

Ai Presidenti delle Province del Veneto

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

E' in corso l'esame presso le Commissioni della Camera dei Deputati l'esame del disegno di legge di conversione del D. L. 93/2013.

L'art. 12 del D. L. 93/2013 prevede:

- 1) La conferma dei provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari nelle amministrazioni provinciali disposti in applicazione dell'art. 23 del decreto salva Italia, dichiarato incostituzionale con la sentenza 220/2013;
- 2) La proroga dei commissariamenti in essere fino al 30 giugno 2014;
- 3) Il commissariamento degli Enti i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014;
- 4) La sospensione di ogni norma relativa alla riduzione di spesa negli uffici periferici dell'amministrazione civile dello Stato (Prefetture).

Tali previsioni, peraltro inseriti in un decreto legge concernente materie, quali il contrasto alla violenza di genere e la sicurezza, del tutto estranee all'ordinamento degli Enti Locali, suscita molte perplessità sul piano della legittimità costituzionale.

La mancanza di omogeneità è stata spesso sanzionata dalla Corte Costituzionale, con sentenze di illegittimità per carenza dei presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione (sentenza n. 22/2012).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013, che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme sul riordino delle Province volute dal Governo Monti, ha ribadito che non è utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative.

Dopo la sentenza 220/13 della Corte costituzionale, il primo dovere del Governo sarebbe stato quello ripristinare la legittimazione democratica delle istituzioni provinciali negata da disposizioni ormai dichiarate incostituzionali.

Segreteria di Presidenza

c/o Provincia di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO - tel. 0422.419845/0422.656718 – fax 0422.541790 - e-mail:
urpv@libero.it



Nel decreto legge 93/2013, invece, il Governo fa la scelta di dare una nuova copertura legale ai commissariamenti in atto, con il preciso obiettivo di impedire di nuovo il rinnovo degli organi delle Province attraverso le elezioni, nell'incertezza sull'iter della riforma costituzionale e del disegno di legge sulla riforma delle Province e l'istituzione delle Città Metropolitane.

Disporre con decreto legge la proroga dei commissariamenti in essere fino al 30 giugno 2014, nonché il commissariamento degli Enti i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, significa di fatto impedire il rinnovo democratico degli organi in scadenza nel 2014 sia nelle Province commissariate.

La proroga dei commissariamenti fino al 30 giugno 2014, infatti, impedisce la convocazione dei comizi elettorali per il turno elettorale primaverile del 2014 che può svolgersi nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno, ai sensi della Legge 7 giugno 1991 n. 182.

Con il decreto legge si prorogano quindi, oltre i termini previsti dalla legge, le gestioni commissariali, che traggono la loro fonte in norme dichiarate incostituzionali, in palese contrasto con i principi di democrazia e autonomia degli articoli 1, 5, 48 e 114 della Costituzione, che configurano le Province come istituzioni costitutive della Repubblica, enti esponenziali delle loro comunità territoriali i cui organi devono essere eletti dal popolo.

Lo scioglimento e la sospensione prolungata del rinnovo democratico degli organi è un evento straordinario, che può trovare legittimazione soltanto in casi tassativi previsti dalla legge.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 103/1993, che, nel considerare costituzionalmente legittima l'ipotesi di scioglimento dei consigli per infiltrazioni mafiose, ha sottolineato come “l'aspetto proprio delle autonomie, quale quello della rappresentatività degli organi di amministrazione, possa temporaneamente cedere di fronte alla necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita delle comunità locali, nel rispetto delle libertà di tutti ed al riparo da soprusi e sopraffazioni, estremamente probabili quando sui loro organi elettivi la criminalità organizzata possa immediatamente riprendere ad esercitare pressioni e condizionamenti”.

Si tratta evidentemente di ipotesi eccezionali che non sussistono assolutamente nelle previsioni di cui oggi si discute.

E va notato che la sentenza 103/1993 è precedente alla modifica del titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto, rafforzato e garantito ulteriormente lo status degli Enti Locali.

Dopo la riforma del 2001, la Corte è intervenuta più volte a ribadire tali principi.

Nella sentenza 106/2002 si legge: “Il nuovo Titolo V ha disegnato di certo un nuovo modo d'essere del sistema delle autonomie. Tuttavia i significativi elementi di discontinuità nelle relazioni tra Stato e regioni che sono stati in tal modo introdotti non hanno intaccato le idee sulla democrazia, sulla sovranità popolare e sul principio autonomistico che erano presenti e attive sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana. Semmai potrebbe dirsi che il nucleo centrale attorno al quale esse ruotavano abbia trovato oggi una positiva eco nella formulazione del nuovo art. 114 della Costituzione, nel quale gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare”.



Ulteriore e chiara conferma di tale disegno costituzionale è rinvenibile nella VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione: “Le elezioni (...) degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione”.

Per la nostra Costituzione, sin dalla sua entrata in vigore nel 1948, è un dato indiscutibile la natura elettiva e democratica delle Province appunto, come affermato dalla Consulta, espressione del principio democratico e della sovranità popolare su cui si fonda il nostro ordinamento in virtù dell’art. 1 della Costituzione.

Per queste motivazioni, che attengono al rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, le Province del Veneto, pur nella consapevolezza dell’esigenza di perseguire un disegno organico di riforma complessiva del sistema, hanno rivolto un appello ai Parlamentari della Repubblica affinché, nella discussione sulla conversione in legge del d. l. 93/2013, rimuovano questo ulteriore ed inammissibile vulnus ai principi democratici eliminando dall’art. 12 del D. L. 93/2013 la previsione dei commissariamenti delle Province fino al 30 giugno 2014, in modo da consentire il rinnovo democratico degli organi nel turno elettorale amministrativo della primavera 2014

E’ necessario tuttavia considerare l’ipotesi di una conversione in legge senza modifiche dell’art. 12 del D. L. 93/2013.

In questo caso, l’unico rimedio consentito dall’ordinamento è il ricorso alla Corte Costituzionale che è attivabile soltanto dalla Regione.

Le conseguenze dell’art. 12 sono evidenti.

La Provincia di Belluno, commissariata dal mese di ottobre 2011 non potrebbe rinnovare gli organi neanche nella primavera 2014; lo stesso accadrebbe per la Provincia di Vicenza già commissariata da oltre un anno. Verrebbero altresì gestite da un commissario, alla scadenza naturale del 2014 le Province di Padova, Verona e Rovigo.

Per la Provincia di Venezia, in assenza di norme vigenti sull’istituzione della città metropolitana, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013, sarebbe anch’essa commissariata.

E’ evidente la situazione inaccettabile che deriverebbe.

Per questi motivi, i Presidenti delle Province del Veneto chiedono alla Giunta Regionale di attivarsi per il ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità dell’art. 12. L’UPI Veneto conferma la disponibilità a sostenere la Regione come avvenuto per il ricorso presentato ed accolto dalla Corte avverso le norme del decreto salva Italia e del decreto sulla spending review in materia di riordino delle Province.

Si confida in un positivo riscontro e si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente UPI Veneto
dott. Leonardo Muraro

Segreteria di Presidenza

c/o Provincia di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO - tel. 0422.419845/0422.656718 – fax 0422.541790 - e-mail: urpv@libero.it